

**FONDAZIONE "ISTITUTO ANDREA DEVOTO - ISTITUTO DI RICERCA SULLA MARGINALITA' E LE
POLIDIPENDENZE - O.N.L.U.S."**

STATUTO

TITOLO I - GENERALITA'

Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata

E' istituita la Fondazione denominata "ISTITUTO ANDREA DEVOTO - ISTITUTO DI RICERCA SULLA MARGINALITA' E LE POLIDIPENDENZE - O.N.L.U.S."

La Fondazione è costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, senza limitazione di durata nel tempo.

Art.2 - Sede

La Fondazione ha la sede in Firenze, Viale Giovanni Milton n. 19.

Eventuali altre sedi necessarie per l'operatività della Fondazione possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.3 - Scopo e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari.

Lo scopo della Fondazione è quello di alleviare il disagio derivante da tutta una serie di situazioni di marginalità, da qualunque causa derivante, nell'ottica dell'erogazione di servizi che siano l'espressione di una sempre più corretta lettura dei bisogni che emergono dalle situazioni emarginanti (esempio: devianza minorile, portatori di handicap psicofisici, anziani, tossicodipendenti ed alcolisti, profughi, emigrati/immigrati e minoranze etniche, lungodegenti e pazienti con malattie terminali ecc.).

L'offerta della Fondazione è rivolta in primo luogo ai giovani, agli educatori,

a tutti gli Enti locali.

Per realizzare tali finalità la Fondazione può stimolare e sostenere iniziative di ricerca e di studio e può inoltre intervenire sul campo promuovendo attività lavorative e di formazione professionale.

In sintonia ed in accordo agli scopi predetti ed anche con le indicazioni della Organizzazione Mondiale della Sanità, la Fondazione svilupperà inoltre la cultura dell'Auto-Aiuto e promuoverà anche corsi di sensibilizzazione e di formazione specifica per gli operatori della salute, in conformità alla legislazione in materia di solidarietà sociale e di volontariato.

La Fondazione potrà inoltre provvedere alla pubblicazione, distribuzione e commercializzazione di libri, monografie, riviste, dischi, videocassette e quanto altro possa essere funzionale agli scopi di cui sopra.

Potranno essere svolti anche corsi di formazione per i fini della Fondazione, rivolti a chicchessia e sempre con le medesime finalità.

Tutto quanto sopra anche avvalendosi di strutture e/o soggetti diversi dalla Fondazione.

La Fondazione non ha scopo di lucro e potrà collaborare anche economicamente con: Enti Pubblici, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Università, Organismi, Società ed Enti aventi finalità similari a quelle di cui sopra.

La Fondazione potrà erogare eccezionalmente somme di denaro a favore di singoli individui che si trovino nelle condizioni o situazioni di cui al primo comma.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse qui di seguito meglio precisate a titolo meramente esemplificativo.

La Fondazione quindi, nel perseguimento degli scopi di solidarietà ed utilità

sociale, di formazione di una coscienza e di una cultura aperte alla comprensione delle sofferenze in continuità con gli studi, le ricerche e le idee di Andrea Devoto in tale ambito, di prevenzione delle forme di emarginazione sociale, di miglioramento e di umanizzazione degli interventi e dei servizi socio-sanitari e di promozione della salute, si propone altresì di costituire un possibile ponte tra il mondo del *no-profit* e la cultura d'impresa al fine di sostenere le politiche per la crescita e lo sviluppo delle relazioni tra tutti gli attori sociali e divenire anche un luogo di incontro, di confronto, di riflessione, di innovazione, di verifica aperto a tutti gli attori della rete sociale e dell'economia sociale.

A tali fini, la Fondazione:

- promuove e gestisce iniziative e attività di ricerca, formazione, progettazione relative a tutti gli ambiti che riguardano le condizioni di vulnerabilità, disagio e marginalità anche con riferimento ad esperienze locali, nazionali e internazionali;
- promuove e realizza la formazione e la ricerca nell'ambito esteso delle politiche sociali e sanitarie e dei servizi alla persona.

La Fondazione pertanto potrà tramite tutte le forme e mezzi conosciuti e futuri:

- a) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta precipuamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- b) svolgere, anche costituendo ovvero partecipando ad altro soggetto, attività strumentale al perseguimento degli scopi statutari;
- c) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e

strumentale, diretta o indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo nei limiti e nell'osservanza delle procedure di legge;

d) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle attività idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

e) mettere a disposizione delle amministrazioni, locali e regionali, ed al mondo dell'impresa, che in modo diretto o indiretto, contribuiscano allo sviluppo delle attività e finalità proprie della Fondazione i risultati di ricerche, studi e approfondimenti sugli argomenti oggetto dell'attività della Fondazione;

f) progettare e gestire interventi di qualunque genere a favore di soggetti bisognosi (a titolo esemplificativo persone anziane, minori, disabili psicofisici, tossicodipendenti, alcolisti) anche in convenzione con enti pubblici;

g) raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità;

h) allestire e/o gestire e curare banche-dati, centri di documentazione, realizzare e provvedere alla pubblicazione, distribuzione e commercializzazione di libri, riviste, monografie, supporti informatici e quanto altro possa essere funzionale agli scopi di cui sopra;

i) stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni, nell'ambito dell'oggetto statutario, anche trascrivibili nei

pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

j) amministrare i beni anche immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o di cui riceva apposito mandato di gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, nonché amministrare o gestire le somme rinvenienti da tale gestione;

k) compiere atti o stipulare contratti, svolgere qualunque attività strumentale o accessoria al perseguimento dello scopo dell'ente.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse e comunque in via non prevalente. Per raggiungere i suoi scopi la Fondazione può avvalersi della collaborazione di enti pubblici o privati stipulando convenzioni e accordi.

La Fondazione è soggetta ai controlli dei quali all'art. 25 C.C. e di quelli in genere previsti dalle norme in materia.

TITOLO II - PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art.4 - Patrimonio

II patrimonio è composto dal fondo di dotazione.

II fondo di dotazione è costituito da conferimenti in denaro o beni immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore, denominato Fondo iniziale.

Inoltre tale Fondo di dotazione potrà essere incrementato nel tempo da:

- beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi altro titolo in proprietà alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- rendite, parzialmente o totalmente non utilizzate, che, con deliberazione

del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

- contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici.

Tutte le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

Art. 5 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso ed il bilancio consuntivo di quello decorso.

Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio, unitamente alla Relazione del Collegio dei Revisori, se nominato, devono essere trasmessi agli Enti di controllo competenti (Regione e Ministeri eventuali).

E' vietata la distribuzione degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione.

TITOLO III - ORDINAMENTO

Art. 6 - Il Fondatore

Il Fondatore è la Sig.ra Maria Giovanna Le Divelec, vedova del defunto Andrea Devoto.

Art. 7 - Adesione ai principi e agli scopi della Fondazione

Gli Enti Pubblici e privati, Accademie, Università ed in genere persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che condividano i fini della Fondazione e intendano contribuire in modo congruo alla realizzazione dei suoi scopi,

aderendo ai principi ed agli scopi della Fondazione, possono concedere alla stessa il loro patrocinio.

Art.8 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente Onorario della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 - Il Presidente Onorario

La carica di Presidente Onorario della Fondazione spetta solamente al Fondatore, vita natural durante.

Il Presidente onorario costituisce membro aggiuntivo del Consiglio di Amministrazione, partecipa alle sue attività e vota insieme ai Consiglieri sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente Onorario rappresenta presso le sedi istituzionali la Fondazione unitamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, con esclusione del Presidente Onorario e compreso il Presidente, è composto da un minimo di tre a un massimo di 9 membri.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Fondatore e lo stesso indica il nominativo del Presidente.

Successivamente, nel momento in cui verrà a mancare il Fondatore e Presidente Onorario, il Consiglio di Amministrazione sarà nominato dal Presidente pro-tempore in carica con l'approvazione dei figli del Fondatore.

Quando dovessero venire a mancare anche i figli del Fondatore, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è devoluta al Presidente del

Tribunale di Firenze, che indicherà i nominativi, scelti anche in considerazione delle figure, Enti ed Istituzioni che nel tempo hanno patrocinato, sostenuto e/o comunque contribuito agli scopi della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni e, alla scadenza, sino alla costituzione del nuovo Consiglio, svolge solo attività di ordinaria amministrazione.

I componenti del Consiglio prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

In caso di dimissione o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i Consiglieri nominati in sostituzione, nominati dal Fondatore o in sua assenza dal Consiglio stesso, durano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio di Amministrazione decade.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono farsi rappresentare.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) definisce gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, secondo gli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- b) delibera eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della fondazione;
- c) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, salve le norme di legge;
- d) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- e) svolge l'ordinaria e la straordinaria amministrazione anche in relazione all'attuazione dei compiti della Fondazione di cui al precedente art.3;

- f) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, operazioni di trust nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili.
- g) definisce i criteri di investimento del patrimonio e assume ogni deliberazione al riguardo;
- h) nomina e revoca il Presidente e i componenti il Collegio dei Revisori;
- i) se necessario come figura all'interno della struttura organizzativa, nomina e revoca il Direttore della Fondazione, determinando natura e durata del rapporto. In caso di mancata nomina del Direttore, i poteri a esso attribuiti dal successivo art. 13 sono esercitati dal Consiglio di Amministrazione;
- l) autorizza l'assunzione di eventuale personale dipendente;
- m) approva e modifica i Regolamenti interni;
- n) istituisce, se del caso, un Comitato Tecnico Scientifico, con le modalità di cui al successivo art. 14;
- o) delibera la partecipazione a imprese, da costituire o già costituite, strumentali al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

Art.11 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce:

- in seduta ordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario per l'adempimento dei compiti di sua competenza, o su richiesta del Presidente Onorario;
- in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente Onorario e/o il Presidente del Consiglio lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso o a seguito di richiesta dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in di lui

mancanza, impedimento o assenza, dal Vicepresidente, se nominato, o dal Consigliere anziano, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo da comunicarsi a ciascun membro del Consiglio e ai Revisori, almeno due settimane prima dell'adunanza anche mediante telegramma, telefax, e-mail e, in caso di urgenza, almeno una settimana prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando, ritualmente convocato, sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri o, in difetto di convocazione, siano comunque presenti tutti i suoi membri in carica, anche in assenza dei Revisori; ai fini del computo della maggioranza si considera anche la partecipazione del Presidente Onorario.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione vengono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento, o mancanza, dal Vicepresidente, se nominato, o dal Consigliere anziano.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi membri presenti, incluso il Presidente Onorario; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per le proposte di modifica dello Statuto occorre la presenza e il voto favorevole di almeno 2/3 dei propri membri in carica. Il verbale del Consiglio che adotta modifiche statutarie dovrà essere redatto alla presenza, in qualità di segretario, di un Notaio.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate e trascritte in ordine cronologico sull'apposito Libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Art. 12 - Decadenza dei Consiglieri di Amministrazione

I Consiglieri decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre

riunioni consecutive ovvero ad un numero di riunioni pari alla metà più una delle riunioni che si svolgono nel corso del medesimo anno solare.

Art. 13 - Il Presidente

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria.

Il Presidente è eletto in prima istanza dal Consiglio di Amministrazione fra i membri designati dal Fondatore o dai suoi figli.

Successivamente il Presidente sarà essere eletto a maggioranza assoluta fra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente esplica tutte le competenze attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente esercita tutti i poteri d'iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In caso di improrogabile urgenza, il Presidente, adotta i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al Consiglio medesimo alla prima riunione.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

Il mandato dello stesso è gratuito.

Le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o mancanza

spettano al Vicepresidente, se nominato o al Consigliere anziano.

Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri effettivi, tra i quali è eletto il Presidente, e 2 (due) supplenti. Essi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. I membri sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili e durano in carica per cinque anni. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti e sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua le verifiche di cassa.

I membri del Collegio possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Art. 14 - Il Direttore

Può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione il Direttore della Fondazione; nel qual caso ad egli spetta la responsabilità operativa dell'attività della Fondazione. Di conseguenza dirige il personale dipendente e coordina i collaboratori esterni; provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi competenti e partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Collabora con il Presidente alla attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina fisserà il compenso da

corrispondere al Direttore.

E' responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire al Direttore la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni assunte nonché la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti l'attività della Fondazione, ivi compresi i contratti e le convenzioni derivanti dagli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore è eventualmente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone, aventi i requisiti di professionalità e onorabilità, sia esterne alla Fondazione sia interne al Consiglio di Amministrazione. In tale ultimo caso il Direttore decade, con l'accettazione della nomina, da componente del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore risponde innanzi al Consiglio di Amministrazione della propria attività.

Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione mentre a questi spetterà il coordinamento e le attività del Comitato Tecnico scientifico.

Art. 15 - Il Comitato Tecnico Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire il Comitato Tecnico Scientifico. Prima di istituirlo, il Presidente della Fondazione dovrà redigere un Regolamento Interno, che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, dove saranno descritte le regole di nomina, di direzione, di coordinamento e di eventuale revoca di coloro che andranno ad aderire al Comitato Tecnico Scientifico. Eventuali modifiche successive al Regolamento Interno dovranno essere proposte dal Presidente e approvate dal Consiglio. In ogni caso il Direttore se nominato assumerà il ruolo di segretario del Comitato tecnico

scientifico, mentre il Presidente del Consiglio di Amministrazione assumerà l'incarico di presidente del Comitato Tecnico scientifico.

Art. 16 - Clausola arbitrale.

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze, al quale spetterà, altresì, la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà Firenze.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Estinzione

Nei casi di cessazione previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione:

- nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del Codice Civile e degli artt. 11 e 21 delle Disposizioni del medesimo;
- determina le modalità di devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione ai sensi dell'art. 31 del Codice Civile osservando le disposizioni vigenti, fermo l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, a favore di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge.

Art. 18 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.